

**N. 00135/2012 REG.PROV.CAU.
N. 10498/2011 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10498 del 2011, proposto da:

Ibrahim Ed Altri Hassan, rappresentato e difeso dagli avv. Santi Delia, Michele Bonetti, con domicilio eletto presso Michele Bonetti in Roma, via Tommaso D'Aquino 47; Barkan Shahaf, Mubarak Abu Rahal, Copty Adel, Horovitz Daphna, Har Noy Elinor, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio eletto presso Michele Bonetti in Roma, via Tommaso D'Aquino 47;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza", rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Cineca, Ben Num Li Ram Hila, Itai Geffen, Bruna Mastronicola;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

MANCATA AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
MEDICINA E CHIRURGIA - RISARCIMENTO DANNI

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza";

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 il dott. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che sussistono i presupposti, di cui all'art. 55 comma 9 del D.Lgs. 2-7-2010 n. 104 del processo amministrativo per l'accoglimento della domanda cautelare limitatamente all'ammissione con riserva dei ricorrenti, attesa, nella specie, la sussistenza o di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
Accoglie e nei limiti di cui in parte motiva la domanda cautelare

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 con
l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)